



PARERE MOTIVATO
n. 60 in data 22 Marzo 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda nel Comune di Brenzone (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Brenzone con pec acquisita al protocollo regionale al n. 265541 del 29/06/2015 relativa alla richiesta di la variante per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Autorità di Bacino del Fiume Po pec prot. n. 489 del 29/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 36997 del 01/02/2016, che di seguito si riporta:

Con la Nota in oggetto, la Sezione regionale Coordinamento Commissioni chiede alle Amministrazioni ivi individuate di esprimere un parere nell'ambito della procedura di cui all'art. 12 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. (verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS - di una Variante allo strumento urbanistico avente ad oggetto la realizzazione di un collegamento ciclopedonale nel Comune di Brenzone sul Garda).

Tra tali Amministrazioni figura questa Autorità in quanto, in sede regionale (cfr. il riferimento alla DGR 791/1009, riportato nella Nota in oggetto) le Autorità di bacino sono state a suo tempo individuate come soggetti competenti in materia ambientale.

Riguardo alla richiesta formulata con la suddetta Nota ed alla sussistenza o meno della competenza di questa Autorità ad esprimere un parere in riferimento al procedimento in esame si ritiene necessario, pertanto, rappresentare quanto segue.



Preliminarmente, occorre specificare che la fonte fondamentale della disciplina legislativa relativa alla struttura organizzativa ed alle competenze di questa Autorità di bacino (già Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 12 della previgente legge n. 183/1989) è attualmente rappresentata dalle disposizioni della Parte terza del citato Decreto legislativo n. 152/2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

Al riguardo, giova anche precisare che è in corso la definitiva trasformazione di questa Autorità in *Autorità di bacino distrettuale* ai sensi dell'art. 63 del citato D. lgs. n. 152/2006, come recentemente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

In generale, le attribuzioni dell'Autorità di bacino del fiume Po riguardano le attività di pianificazione e programmazione a scala di Distretto idrografico, come definite dagli artt. 65 ss. Del D. lgs. n. 152/2006.

Ottemperando alle suddette attribuzioni, in attuazione della previgente legge n. 183/1989 e del DL n. 180/1998 (convertito, con modificazioni, in legge n. 267/1998), questa Autorità ha elaborato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*" (PAI), adottato con Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001.

Nell'ambito di tale Piano (che attualmente è disciplinato dagli artt. 67 - 68 del D. lgs. n. 152/2006) sono state individuate le condizioni di dissesto presenti nel bacino del Po, delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" ed è stato stabilito che le Regioni emanassero le disposizioni per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alla suddetta individuazione: per quanto concerne la Regione Veneto ha provveduto a dare adempimento alla prescrizione in ordine all'adozione di disposizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI con le DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005 e n. 691 del 24 maggio 2011.

L'art. 18 NA ha previsto altresì una specifica procedura che i Comuni interessati (tra cui il Comune di Brenzone) avrebbero dovuto seguire al fine di conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici e delle varianti agli stessi alle delimitazioni e alle disposizioni stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI e dalle Regioni per quanto di rispettiva competenza.

Questa procedura è stabilita dall'art. 18 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) del Piano in esame. Giova specificare che, nell'ambito di tale procedura, i Comuni sono tenuti ad effettuare una *verifica della compatibilità* idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza. Le modalità ed i contenuti di tale *verifica di compatibilità* sono precisati nell'ambito del comma 3 del citato art. 18 NA.

Nelle more dell'adozione ed approvazione delle Varianti dello strumento urbanistico, per le aree in dissesto trovano comunque applicazione i vincoli di cui all'art. 9 delle NA del PAI, nonché quelli de I Titolo IV delle stesse NA, relative alle



aree a rischio idrogeologico molto elevato (aree RME), in presenza di tali aree.

Il Comune di Brenzone è interessato dalla presenza di aree in dissesto individuate dal PAI. Per tale motivo, esso ha a suo tempo proceduto ad elaborare una Variante al proprio strumento urbanistico (comprensiva della *verifica di compatibilità* sopra richiamata) al fine di adeguare lo stesso alle prescrizioni del PAI.

La Regione Veneto ha provveduto a valutare i documenti prodotti dal Comune ai fini della verifica di compatibilità e ad esprimersi in ordine a tale Variante (in ottemperanza al PAI ed alle legge regionali in materia) nell'ambito della DGR n. 398 del 25 marzo 2013, trasmessa dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile (che legge per conoscenza) a questa Autorità di bacino con Nota prot. 014494 del 15 gennaio 2016, a seguito delle richieste formulate dall'Autorità stessa (con Nota prot. n. 8429 del 16 dicembre 2015) al fine dell'espletamento delle ulteriori attività attribuite all'Autorità medesima dal comma 4 dell'art. 18 NA. Tali attività consistono essenzialmente nell'aggiornamento degli elaborati del PAI che si rende necessario in conseguenza delle Varianti allo strumento urbanistico approvate.

In altri termini, le vigenti norme non attribuiscono a questa Autorità la competenza ad esprimere proprie specifiche valutazioni in ordine alla compatibilità al PAI delle Varianti allo strumento urbanistico comunale, in aggiunta a quelle contenute nel parere regionale

Ciò costituisce attuazione del *principio di sussidiarietà*, che è uno dei presupposti fondamentali della pianificazione di settore di competenza di questa Autorità anche in materia di assetto idrogeologico.

Nel caso di specie pertanto questa Autorità non ritiene di doversi esprimere in ordine alla verifica di assoggettabilità della Variante in esame alla procedura di VAS.

Detta Variante, invero, consiste sostanzialmente in uno specifico intervento di viabilità sostenibile. Qualora detto intervento interferisca con aree oggetto di previsioni del PAI e della precedente Variante di cui alla DGR n. 398/2013, la competenza a valutarne la compatibilità con tali previsioni spetta al Comune, con le modalità di cui alle norme dell'art. 18 NA già esaminate.

Giova aggiungere in questa sede che per quanto concerne in generale le procedure di verifica di assoggettabilità di Piani, Programmi e Progetti alle Valutazioni di cui alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/20056 (VAS, VIA, VINCA) questa Autorità di bacino, in ossequio al principio di sussidiarietà summenzionato, si esprime solamente, laddove ciò sia espressamente previsto da norme vigenti, in ordine a Piani, programmi ecc. che presentino l'idoneità a produrre effetti alla scala propria degli elaborati di Piano di propria competenza (distrettuale o di bacino idrografico), in piena conformità con quanto stabilito dalle vigenti leggi nazionali di riferimento.

In ogni caso, anche in ossequio al principio di leale collaborazione, dal momento che sussistono elementi comuni alla procedura in oggetto ed a quella (già conclusa) della precedente Variante di adeguamento al PAI dello strumento urbanistico del Comune di Brenzone, si ritiene opportuno trasmettere alla Sezione regionale in indirizzo copia della corrispondenza intercorsa nei mesi scorsi tra questa Autorità di



bacino e la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Veneto in ordine alla precedente procedura di Variante (omettendo gli allegati, che consistono in atti facilmente reperibili sui siti internet dell'Autorità di bacino e della Regione stessa).

- Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologica del Veneto – Nucleo operativo di Verona prot. n. 0001208 del 03/02/2016 acquisita al prot. regionale n. 46596 del 05/02/2016, che di seguito si riporta:

Con riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Dipartimento Territorio, con nota prot. n. 17003 del 18.01.2016 (assunta agli atti con prot. n. 518 del 19 gennaio 2016), questa Soprintendenza formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente l'area oggetto dell'intervento non è nota per aver restituito evidenze archeologiche.

Essendo corrispondente alla linea di riva del lago essa ha tuttavia alte potenzialità archeologiche per la probabile presenza di insediamenti palafitticoli e di strutture connesse a ville lacustri di età romana, la cui esistenza è stata già verificata in numerosissimi punti della costa gardesana e, nel medesimo territorio comunale, presso la chiesa di S. Zeno dell'Oselet.

Per quanto sopra, considerato che la variante in oggetto non prevede scavi estensivi ma approfondimenti limitati alla sistemazione del percorso ciclopedonale, non si ritiene necessario assoggettare il progetto alla procedura di VAS, ma si ritiene opportuno che, nei punti ove verranno compiuti scavi e movimenti terra (per l'inserimento di nuove passerelle o il posizionamento di nuove scogliere), questi siano effettuati con controllo archeologico al fine di evitare eventuali danneggiamenti al patrimonio archeologico.

- ULSS 22 parere n.7661 del 18.01.16 assunto al prot. reg. al n.52085 del 10.02.16., che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della S.V. n. 17003 del 18.1.2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità degli interventi in oggetto, si ricorda che, a seguito del risultato del Referendum Popolare abrogativo del 18/19 Aprile 1993, giusta quanto disposto dal D.P.R. 177/93, non competono più alle Aziende Sanitarie verifiche e valutazioni in materia ambientale.

Con l'occasione comunque, relativamente a quanto in oggetto, si esprimono in merito i seguenti rilievi di carattere igienico-sanitario.

Con riferimento alla Variante di cui trattasi, l'intervento parrebbe risultare adeguato, in quanto lo stesso di massima non modificherebbe lo stato attuale della zona.

Si sottolinea, tuttavia, l'opportunità di valutare per l'illuminazione pubblica la possibilità di utilizzare apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano quella strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera.

- ARPAV con nota n.14822 dell'11.02.16, assunta al prot. reg. al n.55460 del 12.02.16, che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. lettera del 18 gennaio 2016 protocollo N.17003 sulla verifica di assoggettabilità per la variante per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda nel comune di Brenzone (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che la realizzazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del Lago di Garda, nel Comune di Brenzone sul Garda (VR).

Pratica n. 3056

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Gianluca Ramo, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 13446 del 14/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la variante prevede:

- l'integrazione dei tracciati esistenti con nuove parti di tracciato ciclopedonale (5137 m di progetto), in modo da congiungere le parti esistenti e realizzare un percorso funzionale e strutturato, anche mediante l'utilizzo di passerelle e passaggi impalcati ribassati;
- sistemazione della costa del Lago, mediante il consolidamento e la protezione dei punti maggiormente esposti;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che secondo le cartografie riportate gli ambiti interessati dalla presente variante possono corrispondere ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12320 - Aree portuali per diporto", "14110 - Parchi urbani", "22300 - Oliveti", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Alosa agone*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla



D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del Lago di Garda, nel Comune di Brenzone sul Garda (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Alosa agone, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Triturus carnifex, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco peregrinus, Crex crex, Alcedo atthis, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolare modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Brenzone sul Garda, il rispetto delle suddette



prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 27/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 22 marzo 2016, che evidenzia come la variante per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda nel Comune di Brenzone, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.